



COMUNE DI ROCCHETTA NERVINA

PROVINCIA DI IMPERIA

UFFICIO TECNICO

Protocollo n. : 362 Rocchetta Nervina, li 28/02/2020

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(Dpr 380/2001 art. 30)

Il Responsabile dell' Ufficio Tecnico

Vista l'istanza presentata da CERUTTI ROBERTO in data 21.02.2020 con protocollo 362, tendente ad ottenere il certificato di destinazione urbanistica, ai sensi dell' art. 28/02/1985, relativamente agli immobili come nel seguito identificati.

- Visto il PRG;

CERTIFICA

CHE gli immobili siti nel territorio del Comune di Rocchetta Nervina e individuati ai seguenti identificativi catastali sono compresi nelle seguenti zone urbanistiche:

Foglio: 21 Numero: 412

Insiste completamente in zona E1: AGRICOLA, OLIVETO E COLTURE SPECIALIZZATE, disciplinate dall'art. 29 delle N.T.A. del P.R.G.C.

Foglio: 21 Numero: 298

Insiste completamente in zona E1: AGRICOLA, OLIVETO E COLTURE SPECIALIZZATE, disciplinate dall'art. 29 delle N.T.A. del P.R.G.C.

Foglio: 17 Numero: 220

Insiste completamente in zona E2: AGRICOLA GENERICA ED OLIVETO, disciplinate dall'art. 30 delle N.T.A. del P.R.G.C.

Foglio: 17 Numero: 228

Insiste in zona E2: AGRICOLA GENERICA ED OLIVETO, disciplinate dall'art. 30 delle N.T.A. del P.R.G.C.

Insiste in zona RC: AREA DI RISPETTO CIMITERIALE, disciplinata dall'art. 32 delle N.T.A. del P.R.G.C.

Foglio: 17 Numero: 275

Insiste completamente in zona E2: AGRICOLA GENERICA ED OLIVETO, disciplinate dall'art. 30 delle N.T.A. del P.R.G.C.

Foglio: 15 Numero: 92

Insiste completamente in zona E3: VERDE BOSCHIVO, PASCOLO ED OLIVETO, disciplinate dall'art. 30 delle N.T.A. del P.R.G.C.

Foglio: 15 Numero: 93

Insiste completamente in zona E3: VERDE BOSCHIVO, PASCOLO ED OLIVETO, disciplinate dall'art. 30 delle N.T.A. del P.R.G.C.

Foglio: 15 Numero: 92

Insiste completamente in zona E3: VERDE BOSCHIVO, PASCOLO ED OLIVETO, disciplinate dall'art. 30 delle N.T.A. del P.R.G.C.

Foglio: 15 Numero: 90

Insiste completamente in zona E3: VERDE BOSCHIVO, PASCOLO ED OLIVETO, disciplinate dall'art. 30 delle N.T.A. del P.R.G.C.

Foglio: 15 Numero: 74

Insiste completamente in zona E3: VERDE BOSCHIVO, PASCOLO ED OLIVETO, disciplinate dall'art. 30 delle N.T.A. del P.R.G.C.

Foglio: 15 Numero: 76

Insiste completamente in zona E3: VERDE BOSCHIVO, PASCOLO ED OLIVETO, disciplinate dall'art. 30 delle N.T.A. del P.R.G.C.

Foglio: 15 Numero: 73

Insiste completamente in zona E3: VERDE BOSCHIVO, PASCOLO ED OLIVETO, disciplinate dall'art. 30 delle N.T.A. del P.R.G.C.

Foglio: 11 Numero: 6

Insiste completamente in zona E3: VERDE BOSCHIVO, PASCOLO ED OLIVETO, disciplinate dall'art. 30 delle N.T.A. del P.R.G.C.

Salvo verifica: P.T.C.P., Piano di Bacino.

Il responsabile dell' U.T.C.
Geom. Marco Cannataro

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The signature is stylized and appears to be 'M. Cannataro'. The stamp is partially obscured by the signature.

le forme insediative pertanto al fine di salvaguardare e valorizzare tali potenzialità dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

- 2) - Sono consentiti tutti quegli interventi edificatori connessi alla conduzione agricola dei fondi o inquadrabili come strettamente necessari ad una equilibrata definizione di una moderna struttura rurale.

Le nuove iniziative sono subordinate alla formazione di appositi strumenti attuativi, estesi a superfici non inferiori a m² 2.500 in cui le rispettive volumetrie non dovranno comportare un indice territoriale superiore a 0,18 m³/m², comprensivo sia delle volumetrie residenziali, sia di quelle accessorie.

Il lotto minimo di intervento di m² 2.500 può essere costituito da aree tra loro non adiacenti purchè ricadenti entro il tipo di zona

- CE. - I singoli edifici dovranno inoltre rispettare le seguenti disposizioni:
 - altezza massima all'estradosso dell'ultimo piano abitabile: mt 8,50;
 - distanza minima dai fabbricati: mt 10,00
 - distanza minima dai confini di proprietà: mt 5,00
 - distanza minima dalle strade pubbliche: mt 8,00
 - distanza minima dalle strade pubbliche: mt 8,00

- 3) - In tale zona sono inoltre consentiti impianti a serra, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - rapporto massimo di coperture: 80% del lotto interessato; 95% per lotti isolati con superficie inferiore ai 500 m²;
 - altezza della serra al colmo della copertura non superiore a mt 6,00;
 - altezza dei muri di sostegno e contenimento non superiori a mt 2,50
 - realizzazione delle opere necessarie per lo scarico e l'incanalamento delle acque meteoriche e di quelle eventuali derivanti dall'esercizio dell'impianto;
 - distanze minime:
 - * fra serre ed edifici: mt 6,00.
 - * fra serre e confini di proprietà mt 0,50
 - * fra serre e strade comunali mt 1,00 provinciali mt 3,00

ZONA IV - Agricola, oliveto e colture specializzate - (E1)

Sono consentite in questa zona costruzioni rurali al servizio del fondo con indice di fabbricabilità massimo di mt 0,10 m³/m² di, cui 0,03 m³/m² per uso residenziale e 0,07 m³/m² per le volumetrie accessorie, necessarie alla specifica conduzione dei fondi. Dette volumetrie sono autorizzabili dal Sindaco con semplice concessione di edificare.

- 0) Stralciare
- 1) Integrare con:
 - In tale zona le modalità attuative sono differenziate in funzione della estensione della superficie del lotto: in funzione della estensione della superficie del lotto: A) l'edificazione è subordinata alla preventiva formazione di S.U.A. nel caso di interventi su aree aventi superficie complessiva superiore a 5.000 mq. anche nel caso in cui tale superficie sia ottenuta mediante asservimento di lotti non contigui purchè ricadenti nella stessa zona.
 - B) Nel caso di interventi su aree aventi superficie complessiva compresa fra 2500 e 5000 mq. - anche nel caso in cui tale superficie sia ottenuta mediante asservimento di lotti non contigui purchè ricadenti nella stessa zona - è assentibile il ricorso, in alternativa allo S.U.A., all'istituto di cui all'art. 17 della L.R. 16/1978 che si concretava nel rilascio della concessione edilizia accompagnata da convenzione o da atto unilaterale d'obbligo con i quali il privato attuatore si impegna alla contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria inerenti l'intervento. Le volumetrie non dovranno comportare un indice territoriale superiore a 0,18 mc/mq. comprensivo sia delle volumetrie residenziali sia di quelle accessorie.



E' consentito asservire lotti non contigui, al fine anche di non interessare con l'edificazione terreni più idonei alle coltivazioni purchè detti lotti ricadano entro il perimetro della zona IV.

L'altezza massima consentita sarà di mt 6.00

La distanza delle costruzioni dai confini di proprietà non potrà essere inferiore a mt 5.00

La distanza minima di altre costruzioni non sarà inferiore a mt 10.00

La distanza dal ciglio delle strade comunali e provinciali non sarà minore di mt 20 (venti) da quelle poderali di mt 6.00.

Nelle porzioni territoriali di tale zona interessate dalle disposizioni previste dalla Legge Regionale 12.9.1977 n. 40, sono altresì da rispettare i disposti di cui alla citata Legge Regionale 40/77.

In tale zona sono inoltre consentiti impianti a serra nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- rapporto massimo di copertura: 70% del lotto interessato; 1)
- 95% per lotti isolati di superficie inferiore a 500 m²
- altezza della serra al colmo della copertura non superiore a mt 5.00;
- altezza dei muri di sostegno e contenimento non superiore a mt 2.5;
- realizzazione delle opere necessarie per lo scarico e l'incanalamento delle acque meteoriche e di quelle eventuali derivanti dall'esercizio dell'impianto;
- distanze minime
 - fra serre ed edifici: mt 6.00
 - fra serre e confini di proprietà: mt 0.50
 - fra serre e strade comunali mt 1.00 , provinciali mt 3.00

ART.30 - ZONA V - Agricola, Generica e Oliveto (E2)

Le aree di tale zona sono destinate ad attività agricole generiche.

In esse l'edificazione, autorizzabile dal Sindaco con semplice concessione di edificare, dovrà essere esclusivamente di tipo rurale e non potrà comportare un indice fondiario superiore a mt 0.03 m²/m² tranne che per i terreni boschivi per i quali l'indice non dovrà superare il valore di 0.01 m²/m².

Per quanto riguarda altezza massima e distanze minime delle costruzioni, dai confini di proprietà e dalle strade valgono le disposizioni stabilite per la zona IV.

E' consentito asservire lotti non contigui, al fine di non interessare con l'edificazione terreni più idonei alle coltivazioni, purchè ricadenti entro il perimetro della zona V.

In tale zona sono ammessi impianti a serra.

2)

ART.31 - ZONA VI - Verde boschivo, pascolo e oliveto (E3)

Questa zona comprende quelle zone agricole la cui coltivazione è l'ulivo, i boschi ed i pascoli e che costituiscono un complesso

- 1) Sostituire con "50%"
- 2) Integrare con "non"



estetico e ambientale definito.

In questa zona sono vietate le serre.

Sono consentite le costruzioni al servizio del fondo nel rispetto dei seguenti parametri edilizio-urbanistici:

- indice di fabbricabilità fondiario complessivo (non è ammesso l'asservimento di lotti non contigui) m² /m² 0.01
 - altezza massima: mt.4.00
 - distanza minima delle costruzioni dai confini di proprietà: mt.10.00
 - distanza minima da altri fabbricati: mt.12.00
 - distanza minima delle strade interpoderali: mt. 5.00
 - distanza minima delle strade comunali e provinciali: mt.20.00
- Nelle porzioni territoriali di tale zona interessate delle disposizioni previste dalla legge regionale 12.9.1977 n.40, sono altresì da rispettare i dispositivi di cui alla citata legge regionale 40/77.

32 - ZONA VII - Zone e limiti di rispetto - (R-RC-RD)

0)

- a) Zone di elevato interesse ambientale o monumentale (R) inedificabili
- b) limiti di rispetto cimiteriale (RC)

L'area del rispetto cimiteriale è di mt.200 attorno al perimetro del cimitero, salvo i casi in cui è stata autorizzata, con provvedimento formale della competente autorità, una distanza inferiore. Nelle tavole di Programma di fabbricazione sono stati indicati due perimetri, quello massimo corrispondente ai 200 mt. di legge e quello minimo corrispondente a quello adottato dall'amministrazione comunale, intendendo quest'ultimo come limite minimo di rispetto anche in caso di eventuale riduzione.

In essa sono esclusivamente autorizzabili dal Sindaco con semplice concessione di edificazione interventi riconducibili alla specifica destinazione.

0)

c) limiti di rispetto dell'impianto di depurazione dei liquami (RD)

L'area di rispetto dell'impianto di depurazione è di mt.100 attorno al perimetro dell'area ad esso destinata, sono autorizzabili con semplice concessione solo interventi riconducibili alla specifica destinazione.


0)

3 - Zona VIII - Verde attrezzato - (VA)

Comprende il verde pubblico, da destinarsi alle attività sportive e di svago, nonché quelle connesse all'uso del tempo libero.

In essa non possono essere costruiti edifici a carattere privato.

In tale zona sono ammesse tutte quelle attività riconducibili alle suddette destinazioni e potranno essere autorizzate dal Sindaco con semplice concessione di edificare, sulla base di un indice fondiario di 0.05 m²/m² di terreno asservito.






Ricevuta pagamento Bollettino Bianco

Gentile Roberto Cerutti,
di seguito le riportiamo i dati del bollettino di c/c da Lei pagato in data 20/03/2020 alle ore 18:09
mediante addebito su Conto BancoPosta

RIEPILOGO DATI DEL BOLLETTINO

Rif. Bollettino: 55111-52-BPO-00008943
Codice BancoPosta: 008055520000894367
Importo: Euro 50,00
Commissioni: Euro 1,00

Eseguito da: **ROBERTO CERUTTI**
A favore di: **COMUNE ROCCHETTA NERVINA SERVIZIO TESOR ERIA**
Conto Corrente Postale del Beneficiario: 13489182
N. Conto Corrente Postale dell'Ordinante: 43899111

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito		BancoPosta				
	sul C/C n. 13489182	di Euro 50,00				
INTESTATO A COMUNE ROCCHETTA NERVINA SERVIZIO TESOR ERIA						
CAUSALE Diritti di segreteria per Certificato di Destinazione Urbanistica - causa 215-2017						
<table border="1"> <tr> <td>SEZ 52</td> <td>20-MAR-2020</td> </tr> <tr> <td>UPV</td> <td>55111</td> </tr> </table>		SEZ 52	20-MAR-2020	UPV	55111	ESEGUITO DA ROBERTO CERUTTI
SEZ 52	20-MAR-2020					
UPV	55111					
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>€ 50,00</td> </tr> <tr> <td>BPO 00008943</td> <td>€ 1,00</td> </tr> </table>			€ 50,00	BPO 00008943	€ 1,00	INDIRIZZO VIA SANTO STEFANO 11
	€ 50,00					
BPO 00008943	€ 1,00					
		CAP 18038 LOCALITÀ SANREMO				
<008055520000894367>	0000050+00>	000013489182<123>				

Distinti Saluti
BancoPosta